

Diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento

OSSERVAZIONI

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Roma, 29 maggio 2019

Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Con documento di consultazione 178/2019/R/tlr *“Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”* l'ARERA ha prospettato l'introduzione di alcune importanti modifiche alle modalità di recesso attualmente definite dal Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso.

Per quanto di interesse per questa Confederazione le novità di maggior rilievo attengono ai seguenti casi:

1) Contratti di fornitura stipulati dal 1° giugno 2018:

- Utenti diversi dai residenziali domestici e con potenza contrattualizzata minore o uguale a 1.200 kW: Corrispettivo di salvaguardia potenziato da 3 fino a massimo 10 anni;
- Utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 1.200 kW: Esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni del TUAR in tema di recesso, restando invece soggetti alle disposizioni in tema di allacciamento.

2) Per i contratti di fornitura stipulati fino al 31 maggio 2018:

- Utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW: le clausole di recesso rimangono valide fino alla naturale scadenza dei contratti e comunque fino al 31 dicembre 2028;
- Utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW: le clausole di recesso rimangono valide fino alla naturale scadenza dei contratti e comunque fino al 31 dicembre 2023.

In tutti i casi sopra evidenziati la Confederazione ritiene congrue le proposte formulate dall'Arera ed esprime, quindi, valutazione positiva all'adozione del provvedimento.